

Elaborato

8

Norme Tecniche

Progettista
urb. Francesco Sbetti

 **SISTEMA**
DOCUMENTAZIONE RICERCA PROGETTAZIONE

Dorsoduro 1249 - 30123 Venezia - Tel: 041 5228011
e-mail: segreteria@sistema.ve.it

Progettista
arch. Marisa Fantin

 **ARCHISTUDIO**
Strada Polisca 183 - 36100 Vicenza
tel. 0444240750 fax 0444532588
email: marisafantin@archistudio.eu


Analisi Geologiche
dott. geol. Rimsky Valvassori

 **GeoSistemi**
GEOLOGICAL PARTNER
SS 11 Padana vs V/R, 291/36
36100 VICENZA - ITALIA
Tel/Fax: +39.444.340136
valvassori@studiogeosistemi.it

Analisi Agronomiche
dott. agr. Ruggero Giorio

 **AG**
Via Lago di Como 88/2
36100 Vicenza
Tel./fax 0444 920083
e-mail rugiorio@libero.it

Consulenza Informatica
ing. Luca Zanella

 **STUDIO LUCA ZANELLA - INGEGNERE**
33100 UDINE - v.le XXIII marzo n.19 - studio@lzi.it



Regione del Veneto
Direzione Urbanistica



Sindaco
rag. Giuseppe Danieli

Ufficio di Piano
ing. Enrico Reginato

TITOLO 1: Norme generali	4
Articolo 1. Finalità.....	4
Articolo 2. Obiettivi generali	4
Articolo 3. Elaborati del PAT e ambito di applicazione	4
Articolo 4. Valutazione Ambientale Strategica (VAS).....	5
Articolo 5. Efficacia e attuazione.....	5
Articolo 6. Coordinamento con il PTCP di Vicenza	6
TITOLO 2: Norme specifiche	9
Articolo 7. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore	9
Articolo 8. Vincoli e norme di tutela.....	9
Articolo 9. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali	15
Articolo 10. Tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici.....	19
Articolo 11. Controllo dello smaltimento delle acque meteoriche	19
Articolo 12. Tutela a fini naturalistici	21
Articolo 13. Tutela dei percorsi minori e dei terrazzamenti.....	22
Articolo 14. Tutela della rete idrografica minore.....	22
Articolo 15. Tutela delle formazioni arboree lineari	22
Articolo 16. Aree Boscate	23
Articolo 17. Gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei): individuazione e contenuti	24
Articolo 18. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile	25
SISTEMA INSEDIATIVO.....	26
Articolo 19. Indirizzi e criteri per le aree di urbanizzazione consolidata.....	26
Articolo 20. Linee preferenziali di sviluppo insediativo	27
Articolo 21. Individuazione dei limiti fisici della nuova edificazione	28
Articolo 22. Indirizzi per la tutela e la trasformazione negli ambiti agro-urbani di collina	28
Articolo 23. Dimensionamento insediativo e dei servizi.....	28
Articolo 24. Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza.....	30
Articolo 25. Impianti tecnologici di maggiore rilevanza.....	30
Articolo 26. Individuazione delle aree strutturali di intervento.....	30
Articolo 27. Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive esistenti.....	31
Articolo 28. Linee preferenziali di sviluppo produttivo	31
Articolo 29. Attività produttive fuori zona.....	32
Articolo 30. Individuazione e disciplina di ambiti preferenziali di localizzazione delle	32
strutture di vendita.....	32
SISTEMA DEI VALORI STORICO-ARCHITETTONICI.....	33
Articolo 31. Tutela e recupero del centro storico.....	33
Articolo 32. Definizione dei gradi di intervento	33
Articolo 33. Ville, chiese e complessi monumentali.....	36
Articolo 34. Contesti figurativi dei complessi monumentali.....	37
Articolo 35. Contesti figurativi delle Ville Venete di interesse provinciale	37
Articolo 36. Tutela e recupero di edifici di interesse storico testimoniale e dei manufatti	38
di archeologia industriale.....	38
Articolo 37. Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale	38
SISTEMA PAESAGGISTICO E AMBIENTALE	39
Articolo 38. Tutele e valori paesaggistico-ambientali	39
Articolo 39. Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	40

Articolo 40.	Rete ecologica	41
Articolo 41.	Corridoi ecologici	43
Articolo 42.	Barriere.....	43
Articolo 43.	Mitigazioni.....	44
SISTEMA INFRASTRUTTURALE		45
Articolo 44.	Le reti per la mobilità	45
Articolo 45.	Percorsi ciclabili e itinerari paesaggistici	45
Articolo 46.	Tutela della percezione paesaggistica: strada panoramica	46
EDIFICABILITA' IN TERRITORIO AGRICOLO		47
Articolo 47.	Tutela dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole	47
Articolo 48.	Indirizzi e criteri l'edificabilità in territorio agricolo.....	48
Articolo 49.	Annessi rustici	49
Articolo 50.	Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo.	50
Articolo 51.	Allevamenti zootecnici	50
Articolo 52.	Interventi di riqualificazione degli elementi di degrado in zona agricola.....	51
Articolo 53.	Attività agrituristiche.....	51
TITOLO 4: Norme attuative		52
Articolo 54.	Attuazione del PAT	52
Articolo 55.	Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di cui al DPR 447/98	53
Articolo 56.	Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica.....	54
Articolo 57.	Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	55
Articolo 58.	Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	55
Articolo 59.	Accordi tra soggetti pubblici e privati e criteri per la valutazione economica del beneficio pubblico.....	56
Articolo 60.	Norme transitorie	57

TITOLO 1: Norme generali

Articolo 1. Finalità

Le presenti norme del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in applicazione della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, costituiscono le disposizioni strutturali della pianificazione urbanistica comunale e indirizzano i contenuti del Piano degli Interventi (PI), individuando a tal fine le relative misure di tutela e di salvaguardia.

Articolo 2. Obiettivi generali

Il PAT, coerentemente con i contenuti del Documento Preliminare, si fonda sulla valorizzazione del territorio nella direzione dello sviluppo sostenibile, affronta i problemi urbanistici partendo dalle specifiche problematiche territoriali, ambientali ed ecologiche, si adopera per far corrispondere agli incrementi dell'impegno di suolo un complessivo innalzamento della qualità.

La Relazione di Progetto costituisce strumento primario di interpretazione delle presenti norme di attuazione in quanto essa contiene ed illustra le motivazioni e gli obiettivi delle scelte pianificatorie. L'applicazione del PAT e la redazione del PI dovranno sempre considerare dette motivazioni e detti obiettivi esplicitati nella relazione.

Il presente PAT, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3 e 13 della LR11/04, costituisce strumento di valorizzazione ambientale del territorio in quanto:

- individua e tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul territorio;
- formula direttive, prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi la pianificazione urbanistica successiva (PI e PUA).

Articolo 3. Elaborati del PAT e ambito di applicazione

Costituiscono parte integrante e sostanziale del PAT ed hanno quindi specifica valenza urbanistica i seguenti documenti:

Documento Preliminare

Relazione Ambientale

Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:

- tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- tav. 2 – Carta dei valori individuati dal PAT (le invarianti);
- tav. 3 – Carta della fragilità territoriale;
- tav. 4 – Carta delle azioni di piano (la trasformabilità);

5. Relazione di Progetto

6. Relazione di Sintesi

7. Relazione Tecnica

8. Norme Tecniche

- allegato A – Ambiti territoriali omogenei e aree strategiche
- allegato B – Prontuario per la sostenibilità architettonica

9. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo

10. VINCA

11. Rapporto Ambientale VAS Valutazione Ambientale Strategica

Gli elaborati descrittivi non hanno valore normativo, ma contribuiscono a meglio definire i criteri e gli obiettivi del PAT anche in relazione alle scelte attuative del PI.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal PAT con riferimento:

- alle componenti strutturali individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
- alle invarianti strutturali di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI).

Articolo 4. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il PAT è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica che determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisi ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione, indicate dalla VAS.

Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del PAT, in rapporto alla VAS, si possono così sintetizzare:

- L'attuazione delle previsioni del PAT, in particolare relativamente allo sviluppo produttivo, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio, in particolar modo relativamente alla situazione industriale
- Prima dell'adozione del Piano degli Interventi o di sue varianti, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento alle tematiche affrontate nel PAT e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. Il rapporto evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in relazione agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in relazione allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.

Articolo 5. Efficacia e attuazione

Il PAT fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili su tutto il territorio comunale.

La disciplina del PAT, è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PAT va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna, ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme.

I vincoli, le direttive e le prescrizioni, hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PAT.

Nel caso di discordanze tra norme generali e allegati prevalgono gli allegati alle norme.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in poi denominata VAS), ed in ogni caso quelle che disciplinano i vincoli, le invariati e le limitazioni della trasformabilità.

L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della LR 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Il PAT essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Il PAT si attua a mezzo:

1. del Piano degli interventi, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004 e successive modifiche;
2. di accordi di programma, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e della L. 267/2000 e successive modifiche.

I perimetri contenuti nel PAT in riferimento agli ATO, alle aree strutturali, agli ambiti demandati a PUA o accordo di programma possono essere variati in sede di PI, o di PUA nei limiti di variazione della superficie territoriale del 10% di quella originaria indicata nella tavola 4b del PAT (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal PI.

Articolo 6. Coordinamento con il PTCP di Vicenza

Il PAT aderisce agli obiettivi indicati dal PTCP (Adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 77 e78 del 20-12-2006 Pubblicato sul Bur della Regione Veneto n. 2/2007 del 05-01-2007 Controdeduzioni alle Osservazioni – Del. Consiglio Provinciale n. 19784/33 del 10-04-2007) relativi all'ambito insediativo n.1: "Area urbana centrale. Vicenza e i Comuni di cintura" sviluppandoli nelle specifiche azioni di piano, in particolare quelli riferiti a Monteviale:

- Governare i processi di espansione e di consumo di suolo controllando la trasformazione urbana e la densificazione edilizia soprattutto nell'area centrale;
- Riquilibrare il patrimonio edilizio residenziale e produttivo esistente e degli spazi aperti;
- Governare lo sviluppo del sistema produttivo-commerciale e migliorare i servizi all'impresa (...);
- Valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti turistici integrati; promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati;
- valorizzare e riquilibrare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi e le aree a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico,
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

Sistema insediativo-produttivo

obiettivi:

- consolidare la struttura policentrica e l'identità civile e culturale dei paesi, frazioni e quartieri, in modo da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico, costituito da piccole città dotate di propria autonomia e di servizi;
- favorire la riqualificazione e l'integrazione funzionale dei nuovi quartieri residenziali;
- individuare le necessarie connessioni paesistico/ambientali e i collegamenti fruitivi con la città di Vicenza e con i territori limitrofi;
- recuperare e riutilizzare aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione tecnologica di qualità;

direttive:

- rafforzare l'accessibilità e le connessioni del capoluogo con i sistemi urbani limitrofi;
- potenziare la connessione delle iniziative culturali- turistiche promosse dal capoluogo, con i comuni limitrofi;
- potenziare e qualificare la trama commerciale minuta, soprattutto valorizzando le produzioni tipiche del territorio Provinciale; incentivare e riqualificare in termini di competitività le reti del commercio locale, in particolare nei centri storici, quali luoghi di aggregazione alternativi alla grande distribuzione e ai centri commerciali;
- impedire la dispersione insediativa e la saldatura tra gli insediamenti; destinare le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud;
- potenziare i servizi, la creazione di centralità urbane e la definizione dei margini tra costruito e territorio aperto;
- migliorare l'accessibilità e le connessioni alla rete di interesse nazionale e regionale;
- Rendere il trasporto pubblico efficiente e competitivo con il mezzo privato;
- favorire l'accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive;
- promuovere e valorizzare la rete ciclabile;

direttive:

- prevedere adeguate misure di ambientazione dei nuovi progetti infrastrutturali, definire una chiara gerarchia infrastrutturale complessiva e completare gli itinerari esistenti;
- Promuovere e realizzare interventi di mitigazione/compensazione degli impatti viabilistici e degli insediamenti commerciali;
- garantire un maggior sviluppo del servizio del trasporto pubblico;
- potenziare e riqualificare il servizio ferroviario e favorire l'interconnessione alle reti del trasporto pubblico locale;
- prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle attività urbane.

paesaggio agrario e storico

obiettivi:

- Salvaguardare e tutelare l'area delle risorgive
- conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti;

direttive:

- promuovere la riconversione delle funzioni agricole residuali verso funzioni di produzione di qualità alimentare connesse a funzioni di riqualificazione ambientale e fruitiva;

- sostenere l'attività agricola presente nelle aree a prevalente funzione agricola, come attività che qualifica gli spazi aperti del territorio urbanizzato.

Le specifiche azioni, precisate dal PAT o da definirsi con il PI, sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

TITOLO 2: Norme specifiche

Articolo 7. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso.

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella tav.1.

Articolo 8. Vincoli e norme di tutela

Gli ambiti del territorio comunale interessati da vincoli derivanti da apposite leggi di settore e da norme sono individuati nella tav. 1 come segue:

- (a) **Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – D.M. 22 giugno 1998, Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua, Vincolo monumentale D.lgs 42/2004, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC)**

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell’art. 142 del citato decreto legislativo.

Direttive

Il PI precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il PI definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il PI integra l’individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal PAT, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Prescrizioni

Prima dell’approvazione del PI gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della DGRV n. 986 del 14/03/1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20/08/1996).

Fino all’approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte.

(b) **Vincolo Idrogeologico-forestale RD n° 3267/1923, R.D. del 16.05.1926 n. 1126; L.r. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.**

Contenuto

Il vincolo idrogeologico-forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore.

Direttive

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Il P.I. potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal PI, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali.

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal PI.

Direttive comuni per tali aree sono:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità;
- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche culturali tradizionali.

Prescrizioni

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.

Per tutti gli ambiti sopra elencati il PAT prescrive il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all'attività rurale, agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

(c) **Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003**

Contenuto

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 per effetto del OPCM del 20/03/2003 n. 3274 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67

Prescrizioni

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.

(d) **Idrografia / Fasce di rispetto**

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicati i corsi d'acqua infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali

o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

Vi sono comprese le zone di tutela dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della LR 11/2004 e dal PAT tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal PAT.

Prescrizioni

All'esterno delle aree urbanizzate o di trasformazione indicate dal PAT ed all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della LR. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e s.m.i.), sono ammessi esclusivamente:

a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purchè legittimi;

b) copertura di scale esterne;

c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n.3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;

e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato dall'Autorità di Bacino.

Entro le fasce di rispetto idraulico dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine qualsiasi intervento che debba attuarsi dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio);

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento

(e) Depuratori / Fasce di rispetto

Direttive

Il PI recepisce dal PAT e integra l'individuazione degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione

previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D. Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04/02/77. Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

Prescrizioni

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS.

(f) Viabilità: classificazione delle strade come previsto da D.P.R. 495/92

Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari

al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.

Il PI disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti. Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e gli eventuali ampliamenti in conformità alla specifica e dettagliata disciplina prevista dal PI.

(g) Elettrodotti / Fasce di rispetto

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il PI provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna

nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

(h) Cimiteri / Fasce di rispetto

Direttive

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal PI, nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

(i) Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù o Fasce di rispetto

Contenuto

Gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico esistenti sono individuati dal PAT nella Tav 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e sono ubicati in prossimità del centro abitato del capoluogo.

Il PAT, in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della L 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lett. q) della LR 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Direttive

Il PI provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003 e successive modificazioni anche mediante la previsione di piani di settore, che dovranno regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:

- ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
- ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;

- tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
- dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle “zone di potenziale localizzazione”;
- ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica e ambientale.

Prescrizioni

Nelle more di approvazione del PI, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:

- siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
- siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
- siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
- sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

(j) Allevamenti zootecnici intensivi

Il PAT individua gli “allevamenti zootecnici intensivi”. Rispetto a tali attrezzature vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alla LR. 11/2004 – Atto di indirizzo “lettera d – Edificabilità zone agricole”, circa le distanze dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola, dalle abitazioni civili sparse e concentrate, per:

- gli ampliamenti dei centri zootecnici esistenti,
- per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali.

Articolo 9. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali

Contenuto

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, la tav. 3 il PAT classifica i terreni secondo 3 classi di compatibilità geologica ai fini urbanistici così suddivise:

- aree idonee
- aree idonee a condizione
- aree non idonee

Il PAT recepisce la classificazione della compatibilità geologica e specificatamente procede a definire le classi e le normative riferite alle aree idonee a condizione.

Qualunque sia il grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento è comunque necessario che per la stessa siano adeguatamente definiti il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche ed idrauliche in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il modello geologico deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.

La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura.

Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche ed adeguate per quantità, qualità e profondità oltre che dall'importanza dell'opera, anche alle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui l'intervento si inserisce.

Si dovrà inoltre effettuare la caratterizzazione sismica del sito ai sensi della normativa vigente.

Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità/rischio idraulico, per gli interventi in progetto dovrà essere redatta apposita valutazione di compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Aree idonee

Sono caratterizzate dall'assenza di particolari penalità ai fini delle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia.

Si tratta di aree stabili, prive di dissesti idrogeologici e/o idraulici, con buone caratteristiche meccaniche e soggiacenza della falda medio-elevata.

Aree idonee a condizione

Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geologici, idrogeologici, idraulici e di stabilità tendono a condizionare in modo più o meno importante l'uso del territorio e richiedono interventi preventivi, correttivi o di sistemazione. In tali aree, caratterizzate dalla presenza di terreni con mediocri caratteristiche geotecniche, dalla presenza di falda a debole profondità o problemi nel drenaggio delle acque, e dalla presenza di dissesti potenziali per pendenze sensibili, gli interventi possono essere autorizzati sulla base di puntuali e particolari valutazioni geologico-tecniche, analitiche e progettuali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le valutazioni saranno finalizzate a definire la fattibilità dell'opera, le modalità esecutive e gli interventi da attuare per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.

Comprende soprattutto le aree pianeggianti ma anche i settori collinari e pedecollinari a più elevata acclività, in cui le condizioni morfologiche (pendenze) nonché le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e di permeabilità dei terreni sono tali da richiedere, in alcuni casi, specifiche indagini con grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste.

Ogni intervento urbanistico o opera che ricade in "Area idonea a condizione" dovrà essere correlato da un'indagine geologica estesa per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste ed alla tipologia di condizione per l'idoneità, con rilievi di superficie, indagini, prove geologiche, geotecniche, geofisiche ed idrogeologiche. Tutto ciò al fine di garantire la corretta realizzazione degli interventi e le necessarie condizioni di idoneità, cioè di massima sicurezza, per gli abitanti, le strutture e le infrastrutture. Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti in modo da poter avere anche una visione d'insieme dell'area di intervento e dovranno individuare l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio.

In base agli elementi predominanti di criticità geologica generale evidenziati nel territorio comunale sono state individuate quattro tipologie di aree idonee a condizione:

- **Tipo A:** aree di pianura e di fondovalle che, oltre ad essere costituite da tessitura prevalentemente limosa - argillosa, sono caratterizzate da livello di falda molto prossimo al piano campagna (soggiacenza compresa tra 0 e 2 m); la natura dei litotipi presenti determina una bassa permeabilità dei terreni e una conseguente difficoltà di drenaggio delle acque superficiali che può essere aggravata negli occasionali eventi di esondazione dei corsi d'acqua. Specifiche indagini idrogeologiche, a corredo dello Studio di Compatibilità Idraulica ed Idrogeologica (DGRV 1322 del 10.05.2006.) dovranno quindi essere condotte al fine della valutazione delle possibili interferenze della falda freatica con le opere, in ottica di realizzazione e stabilità dell'opera stessa ma anche in riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero, il cui livello statico risulta periodicamente prossimo al piano campagna.
- **Tipo B:** aree collinari con pendenza <25% caratterizzate generalmente da depositi eluvio-colluviali di spessore rilevante; la presenza di tale copertura e comunque di un substrato affiorante o subaffiorante che presenta caratteristiche mediocri facilita lo sviluppo di dissesti gravitativi diffusi. Le coperture, di natura argilloso - limosa prevalente, sono inoltre oggetto di ruscellamento concentrato che ne può compromettere la stabilità. Indagini sulla stabilità di questi versanti collinari dovranno quindi essere condotte con particolare attenzione alla definizione dello spessore e delle caratteristiche geotecniche dei sedimenti di copertura nonché la modalità di deflusso delle acque di dilavamento superficiale.
- **Tipo C:** aree di versante collinare che presentano elevata acclività (> 25%); l'assetto geomorfologico di tali versanti evidenzia come essi possano essere soggetti a caduta massi, soprattutto in corrispondenza di versanti in litotipi calcarei e delimitati a monte da scarpate strutturali. La pendenza pronunciata inoltre risulta essere causa predisponente nei confronti di dissesto idrogeologici, connessi con la cattiva regimazione delle acque. Anche in questo caso, dovranno essere condotte indagini sulla stabilità di questi versanti collinari con particolare attenzione alla definizione dello spessore e delle caratteristiche geotecniche dei sedimenti di copertura nonché la modalità di deflusso delle acque di dilavamento superficiale. In

quest'area gli interventi edilizi dovranno essere caratterizzati dall'assenza di riporti di terreno superiori a 1.50 m e sbancamenti superiori a 3.0 m dal piano campagna esistente.

- **Tipo D:** aree di ampiezza limitata in prossimità di ingressi di cavità ipogee e doline. Tali aree, soggette a tutela, sono caratterizzate da una fragilità connessa con il possibile franamento e/o sprofondamento dei terreni in prossimità degli ingressi stessi, sia a monte che a valle. Gli interventi e le indagini geognostiche che li precederanno, dovranno tenere conto di tali potenziali dissesti, valutarne la possibilità con adeguate indagini sperimentali ed individuare gli interventi correttivi necessari.

All'interno delle aree idonee a condizione si è operata una zonizzazione in funzione dei principali elementi di criticità; per ognuna di queste si sono riportati gli indirizzi e criteri da seguire per gli interventi urbanistici. Parte delle "Aree idonee a condizione" della zona di pianura rientrano infatti in una o più "Aree soggette a dissesto idrogeologico", una serie di perimetrazioni che evidenziano degli elementi di criticità le quali dovranno essere oggetto di approfondimenti specifici da parte del geologo o del laureato abilitato ed esperto del settore. Gli interventi che ricadono all'interno di uno dei perimetri di "Aree soggette a dissesto idrogeologico", in seguito descritti, dovranno contenere gli approfondimenti d'indagine previsti per quella perimetrazione. Nel caso di interventi urbanistici o progettuali che ricadono all'interno di più perimetri di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" questi dovranno recepire tutte le prescrizioni e i vincoli previsti per ogni singola tipologia di dissesto.

Aree non idonee

L'elevata criticità preclude per queste aree un utilizzo che comporti incrementi del carico urbanistico.

In particolare in tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, nonché alla gestione del territorio in genere ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto. Possono essere consentiti anche gli interventi legati alla viabilità e sentieristica, alla posa di sottoservizi. Sono comunque consentite le infrastrutture stradali e impianti tecnologici di interesse pubblico, previo puntuali e particolari valutazioni geologico - tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere e gli interventi da attuare per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.

Rientrano in questa classe porzioni limitate di territorio caratterizzate da un elevato grado di criticità tale da vietare ogni trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti un aumento del carico insediativo. In generale sono state considerate non idonee le aree ubicate lungo i versanti in corrispondenza di testate e fianchi delle incisioni vallive soggette a fenomeni erosivi.

Tutti gli interventi consentiti saranno comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologico - geotecniche e studi idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, che affrontino in maniera approfondita ogni l'elemento di fragilità evidenziato nelle cartografie d'analisi. Le istanze dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che determini con adeguate indagini sperimentali i parametri geotecnici e geomeccanici, valuti l'interazione tra le strutture ed il sottosuolo, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza. Tali indagini dovranno inoltre indicare le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera senza comportare un aumento del grado di

criticità dell'area nonché la realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico e/o idraulico.

Aree soggette a dissesto idrogeologico

Sono individuate quali aree soggette a dissesto idrogeologico:

- Area esondabile o a ristagno idrico: dovrà essere prodotta una valutazione di compatibilità idraulica che indichi le misure compensative necessarie per rendere sostenibili gli interventi, quali regimazione idrauliche e/o riporti di terreno.
- Area soggetta ad erosione: in queste aree dovranno essere condotte delle specifiche analisi sulla stabilità generale del pendio, considerando le zone a monte soggette ad erosione regressiva e quelle a valle interessate dal trasporto e dall'erosione attiva; in particolare, dovranno essere tenute in considerazione le modalità di deflusso delle acque superficiali e sotterranee e considerare una loro regimazione per limitare il propagarsi del fenomeno erosivo ad opera delle stesse.
- Area soggetta a caduta massi: nelle aree caratterizzate da tali dissesti, dovranno essere condotte delle specifiche indagini geologiche e geotecniche sulla stabilità globale del versante, considerando in particolare la zona a monte del dissesto, per quanto riguarda l'erosione regressiva, e la zona a valle dello stesso e considerando quindi le zone interessate dal trasporto solido; sarà quindi opportuno svolgere precise analisi geomeccaniche sulle formazioni oggetto del dissesto per una puntuale definizione dei dissesti potenziali e per poter intervenire sui dissesti in atto.
- Area soggetta a sprofondamento carsico: dovranno essere condotte delle specifiche indagini geologiche di rilievo in un intorno geomorfologico significativo l'area oggetto dello sprofondamento, per verificare congiuntamente l'esistenza di altre cavità ipogee che potrebbero interferire con le opere oggetto dell'intervento.
- Area di frana: nelle aree caratterizzate da tali dissesti, dovranno essere condotte delle specifiche indagini geologico – geotecniche sulla stabilità globale del versante, considerando in particolare la zona a monte del dissesto, per quanto riguarda l'erosione regressiva, e la zona a valle dello stesso e considerando quindi le zone interessate dal deposito gravitativo. Dovrà quindi esser valutata con attenzione la regimazione delle acque superficiali e sotterranee per limitare le eventuali cause del dissesto quando questo risulta individuato nell'azione delle stesse. Infine dovranno essere valutati tutti i possibili interventi per la messa in sicurezza e le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Le istanze per l'approvazione di PUA, dei permessi di costruire e le DIA dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione della aree soggette a dissesto idrogeologico, determini con adeguate indagini sperimentali i parametri geotecnici e geomeccanici, valuti l'interazione tra le strutture ed il sottosuolo, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza. Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 e D.M. 14/01/2008 e smi, e proporzionato al grado di penalità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto.

Sulla base del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico del bacino Brenta-Bacchiglione il PAT ha individuato le aree a pericolosità idraulica classificate in ambiti a pericolosità idraulica di tipo P1 (moderata) e P2 (media). In questi ambiti valgono le norme del PAI.

Articolo 10. Tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici

All'interno del territorio comunale sono stati individuate le "invarianti di natura geologica"; con questo termine si intende identificare un ambito territoriale caratterizzato da particolari evidenze e unicità geologiche, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate modifiche morfologiche e idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni. Sono individuate quali invarianti geologiche: doline, grotte, sorgenti e i corsi d'acqua. Nel territorio comunale non sono presenti geositi.

Per i gli elementi così definiti, valgono le prescrizioni inerenti la servitù idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n.42/2004, le zone di tutela di cui alla L.R. n.11/2004.

In relazione ai corsi d'acqua, sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, quali: difese delle sponde, briglie, traverse, ecc. oltre che la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde. Qualora approvati dall'autorità competente, sulla risorsa idrica sono ammesse opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistica.

Per quanto riguarda le doline, in relazione alla loro importante funzione idrogeologica, non è consentito il riempimento delle stesse con materiale alloctono; è altresì consentita una moderata ricomposizione morfologica finalizzata alla pratica agricola, senza apporto di terreno dall'esterno, che ne conservi la funzione idraulica ed idrogeologica, evitando stravolgimenti dell'assetto altimetrico e delle pendenze. In queste aree è vietata la riduzione del grado di permeabilità naturale, attraverso la realizzazione di opere impermeabili, quali pavimentazioni, strade e/o coperture.

Le grotte, censite e non ancora censite, presenti sul territorio sono soggette a massima tutela e gli interventi sulle stesse e nelle immediate vicinanze (in un intorno di 10m) potranno essere solo finalizzati alla loro tutela e conservazione.

Le sorgenti sono soggette a massima tutela e gli interventi sulle stesse e nelle immediate vicinanze potranno essere solo finalizzati alla loro tutela e conservazione.

Articolo 11. Controllo dello smaltimento delle acque meteoriche

Contenuto

Il PAT inserisce nella verifica della compatibilità idraulica degli interventi di trasformazione ammissibili, le opere necessarie al controllo e alla regolazione dello smaltimento delle acque meteoriche.

Direttive

I nuovi interventi dovranno essere attuati evitando la realizzazione di infrastrutture che producano impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio. Devono cioè essere ricercate soluzioni che utilizzino la rete idrica esistente.

Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno basare su curve di possibilità pluviometrica relative ai tempi di ritorno definiti dalla delibera regionale in argomento con riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente aggiornate all'ultimo anno disponibile;

I valori minimi del volume di invaso da adottare per la Progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 50 anni nel caso di mitigazione idraulica

effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica leggermente arrotondati nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati. per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) così come classificati nel PAT come segue:

- 280 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 1;
- 300 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO: n. 2;
- 370 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 3;

I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 100 anni nel caso ci si riferisca ad opere di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%. sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati leggermente arrotondati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT, come segue:

- 350 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 1;
- 340 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO: n. 2;
- 400 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 3.

In fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. E' preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nei ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.

Il PAT indica con apposita simbologia la necessità di realizzare un impianto di smaltimento delle acque in prossimità della Roggia Bagnare e andrà, pertanto, allegato un progetto preliminare che lo individui più specificamente di quanto indicato nella "carta delle trasformabilità" e fissi dei possibili tempi e modalità di esecuzione;

Lo studio di compatibilità idraulica per le varie istruttorie andrà inviato a Comune. che nei casi previsti dalla normativa regionale si avvarrà delle competenze del Genio Civile e del Consorzio competente per territorio;

I fossi demaniali e privati esistenti, specialmente quelli aventi funzioni di scolo delle acque meteoriche e quindi di pubblica utilità, quali quelli ai bordi di strade e di aree impermeabilizzate più in genere dovranno essere soggetti a salvaguardia con continue attività di manutenzione e con il divieto di riduzione delle loro dimensioni e di interclusione senza opportune opere di compensazione nella raccolta delle stesse acque piovane.

Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di

attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento

Articolo 12. Tutela a fini naturalistici

Contenuto

Il PAT nella tav. 2 individua ambiti di tutela a fini naturalistici, intendendosi per tali i territori ed elementi naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie floristiche, vegetazionali, faunistiche e di coltura agraria, associati spesso a valori paesaggistici.

La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali.

Il PAT segnala quali ambiti di tutela:

- ambientale: bosco, corridoio ecologico (le rogge: Bagnara, Dioma, Rosa e il rio Torto) e area di protezione della Valdiezza
- paesaggistica: porzione sommitale di Monte Cucco, la porzione libera dal bosco nella parte occidentale del comune e i sentieri
- agricolo-produttiva: ambiti di territorio agricolo, dove è prevalente la funzione agricolo-produttiva. In queste aree sono comunque consentiti interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti.

Direttive

Le fasce boscate (costituite da siepi ed alberature) così come insiemi arborei ed arbustivi, delimitanti campi e proprietà fondiarie, costituiscono elementi di interesse agronomico, idrogeologico, naturalistico e paesaggistico. Devono essere tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie sia di collina che di pianura, incentivate le fasce boscate al fine di contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola.

Le aziende agricole devono provvedere al mantenimento delle siepi e delle alberature che ricadono in tutta la proprietà fondiaria di pertinenza; provvedere all'eventuale reintegro delle parti degradate o distrutte, con il reimpianto di essenze autoctone e naturalizzate, fermo restando l'obbligo dell'ottemperanza di eventuali disciplinari che verranno approvati dall'Amministrazione Comunale.

Ogni altro soggetto pubblico o privato, che intervenga sul territorio rurale per realizzare opere o comunque trasformare l'assetto, dovrà aver cura di scegliere le soluzioni da realizzare con considerazione specifica dei valori paesaggistici e tali da comportare il minor danno possibile per il patrimonio arboreo ed arbustivo; dovrà in ogni caso reintegrare con nuovi impianti di uguale o superiore misura il patrimonio eventualmente soppresso, secondo indicazioni ed impegni assunti contestualmente al progetto delle opere di trasformazione. Vanno conservati e ripristinati, ove possibile, sia i filari alberati che delimitano la viabilità sia quelli che marcano l'orditura dei campi e le scarpate riparie, come i gelsi capitozzati; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

Articolo 13. Tutela dei percorsi minori e dei terrazzamenti

Contenuto

Per i sentieri l'Amministrazione comunale provvederà alla valorizzazione di tali percorsi minori e delle strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte di recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero.

Prescrizioni

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/94.

Vanno conservati e ripristinati i terrazzamenti e le antiche recinzioni in pietra o sasso. Nel territorio rurale le nuove recinzioni comportanti la realizzazione di manufatti sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenti a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi: sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici.

Articolo 14. Tutela della rete idrografica minore

Prescrizioni

E' fatto divieto di tombinatura, in assenza di un progetto generale di riordino ideologico che dimostri l'impossibilità di eseguire interventi conservativi; negli interventi di manutenzione si avrà cura di utilizzare materiali tradizionali modellati su sezioni di scarpate con sponde inclinate per favorire la permanenza della flora e della fauna locali.

Nella manutenzione dei corsi d'acqua e nella realizzazione di opere idrauliche di ogni tipo, dovranno essere adottate, di norma, le tecniche proprie della bio-ingegneria forestale.

Articolo 15. Tutela delle formazioni arboree lineari

Prescrizioni

L'abbattimento di alberi, ad esclusione degli interventi di legnatico e su alberi da frutto, con diametro superiore a 40 cm. misurato all'altezza di 1,30 m. da terra (crf maggiore di 90 cm.) deve essere comunicato agli Uffici Comunali competenti. L'abbattimento si ritiene autorizzato se l'Amministrazione non esprime parere contrario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sotto espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro un anno dalla data di autorizzazione;

Nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, ecc. vanno impiegate le specie vegetali indigene e naturalizzate:

Esemplari vegetali - Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con diametro del fusto, misurato ad 1,30 metri da terra, superiore ad 1,25 metri.

L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dalla C.E.C. integrata. Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata

la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga, con le seguenti dimensioni minime: cm. 25 di diametro all'altezza di m. 1,30 da terra.

Nel caso di nuove edificazioni va rispettata una distanza dagli esemplari vegetali di almeno 10 metri.

Articolo 16. Aree Boscate

Contenuto

Il PAT individua le aree boscate e gli esemplari arborei ai sensi della L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 44 comma 10; L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali; L.R. 52/1978 Legge forestale regionale.

Sono indicate le zone coperte da boschi; i terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

Direttive

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", in mancanza del Piano di Riordino Forestale.

Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi di protezione esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

Prescrizioni

Nelle zone boscate sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norma di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti in applicazione della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.

È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

TITOLO 3: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PI

Articolo 17. Gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei): individuazione e contenuti

Contenuto

Il PAT individua nel territorio comunale cinque Ambiti Territoriali Omogenei (d'ora in poi denominati ATO), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. La perimetrazione degli ATO è contenuta nella tav. 4 di cui al precedente Articolo 3.

La Relazione di Progetto descrive ciascun ATO; nell'allegato A alle presenti norme è stabilito il quadro normativo, così come previsto negli appositi Atti di Indirizzo della LR 11/04, e ciò in funzione sia della elaborazione del successivo PI, sia della individuazione delle misure di salvaguardia cui attenersi.

In particolare vengono definiti:

- l'individuazione e i caratteri;
- i criteri per il dimensionamento dei carichi insediativi e dei servizi;
- i valori;
- le criticità e fragilità;
- gli obiettivi specifici e le strategie;
- le direttive e le prescrizioni per il PI;
- il dimensionamento specifico per ATO;
- una scheda relativa a ciascuna area strategica contenente la descrizione, le direttive e le prescrizioni per il PI.

Gli ATO individuati nel territorio comunale sono:

- ATO 1 – **Monteviale e la collina agro-urbana**
- ATO 2 – **Pianura Urbanizzata**
- ATO 3 – **Villa Zileri e Monte Cucco**
- ATO 4 – **Pendici Boscate**
- ATO 5 – **Valdiezza**

Per quanto riguarda le misure di compensazione e mitigazione, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella VAS specifiche per ciascun ATO.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del PI, o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.

Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, può prevedere limitate variazioni del perimetro alle ATO, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS.

Articolo 18. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile

Contenuto

Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a mq 54.597,56 (con possibile variazione in più o in meno del 10%), calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R.11/2004, art. 50, comma 1, lettera c).

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente.

Direttive

Il P.I. predispone un apposito registro di controllo della SAU trasformata, nel rispetto dei seguenti principi:

- la conferma delle previsioni ricadenti in ZTO di PRG diverse dalla ZTO E del PRG previgente, comprese eventuali varianti in corso di approvazione che risultino coerenti con il PAT, non comporta variazione della SAU;
- l'abbandono di terreni coltivati non determina automatico aumento della SAU trasformabile;
- il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione, discarica, boschi di pianura, non comporta sottrazione di SAU.

